CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 172

presentata dai Consiglieri regionali GIAGONI - CANU - ENNAS - MANCA Ignazio - MELE - PIRAS - SAIU

il 19 giugno 2020

Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo nel territorio regionale

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La proposta di legge tende ad incentivare in Sardegna il turismo aereo e delle aviosuperfici, che in questi ultimi anni ha avuto una evoluzione positiva a livello planetario ed in particolare nel bacino del Mediteranno e che, sulla base delle previsioni degli specialisti del settore, è destinato ad un ulteriore e notevole incremento.

Si tratta di un tipo di turismo medio-alto quasi assente in Sardegna a causa della mancanza di infrastrutture adeguate; non può essere considerato tale quello ad altissimo livello, quantitativamente estremamente limitato, che fa capo attualmente agli aeroporti di Cagliari, Olbia ed Alghero.

I proponenti ritengono che attraverso l'applicazione di questa norma di legge sia possibile canalizzare nell'isola nuovi ed importanti flussi turistici, si permetterà contemporaneamente la creazione di infrastrutture utili per la comunità in caso di emergenze, calamità o altri eventi.

Una aviosuperficie o campo di volo può essere utilizzata come base d'appoggio per i servizi di eliambulanza e di protezione civile in caso di calamità naturali, consentendo il monitoraggio, la prevenzione e lotta agli incendi, garantendo sia un punto di approdo per gli aeromobili, sia lo spazio necessario per l'eventuale installazione in sicurezza dei vasconi di raccolta acque per il servizio antincendio.

La creazione di aviosuperfici e campi di volo permetterà di incentivare le attività didattiche aeronautiche che, oltre a fini di diporto e sportivi, sono il pre-requisito indispensabile per la formazione delle future classi di piloti commerciali e di linea.

La fruibilità di idonei spazi ricavati all'interno delle aviosuperfici e campi di volo permetterà anche lo sviluppo delle attività legate ai SAPR (droni) dando spazio a tutte le attività economiche connesse con la didattica, l'utilizzo commerciale e le attività di ricerca e soccorso (SAR).

I proponenti ritengono che la norma proposta permetterà di non gravare il costo delle infrastrutture sulla comunità, ma ha lo scopo di dare una certezza normativa e tempi burocratici più rapidi a tutti coloro che intendono investire capitali privati nella realizzazione di aviosuperfici e campi di volo.

I proponenti, in considerazione dell'importanza che il provvedimento potrebbe rappresentare per il rilancio del turismo in Sardegna e delle attività di utilità sociale succitate, confidano in una rapida approvazione da parte del Consiglio regionale.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e finalità

- 1. La Regione promuove la realizzazione e l'esercizio di aviosuperfici e campi di volo per velivoli ultraleggeri (ULM) e/o deltaplani per il volo sportivo e da diporto, nel rispetto delle seguenti norme:
- a) legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio);
- b) decreto ministeriale 8 agosto 2003 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968,
 n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio);
- c) decreto ministeriale 1° febbraio 2006 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio);
- d) legge 25 marzo 1985, n. 106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo);
- e) decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207 (Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 n. 133, di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo);
- 2. Per aviosuperfici e campi di volo si intendono tutte quelle aree di dimensioni idonee a permettere operazioni di decollo e atterraggio di velivoli, riguardanti l'esercizio del volo e dei vari sport dell'aria ad esso collegati, ad esempio paracadutismo, volo a vela, volo sportivo e da diporto.

Art. 2

Modalità di realizzazione

- 1. Le aviosuperfici ed i campi di volo consistono in una pista erbosa o in terra battuta, idonea alla effettuazione della corsa di decollo e di atterraggio, per la cui esecuzione occorrono modesti lavori di sbancamento o di livellamento del terreno tali da non alterarne in modo sostanziale il profilo naturale e in attrezzature destinate al rimessaggio dei velivoli e alla loro manutenzione, in locali destinati ad ufficio o di ristoro e impianti tecnologici e la posa in opera di maniche a vento, antenne ricetrasmittenti, segnalatori luminosi ed attrezzature similari.
- 2. Le aviosuperfici ed i campi di volo sono realizzati in aree il cui accesso sia garantito da viabilità già esistente, al di fuori dei centri abitati e ad una distanza adeguata dagli stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza di persone e cose e di contenimento dell'inquinamento acustico ed ambientale.

Art. 3

Autorizzazioni

- 1. La realizzazione di aviosuperfici e campi di volo è consentita anche nelle zone territoriali omogenee E di cui all'articolo 3 del Decreto assessoriale n. 2266/U del 22 dicembre 1983, qualora le attrezzature di supporto di cui all'articolo 3, comma 1, siano realizzate con strutture di facile smontaggio o rimozione e non comportino alcuna trasformazione del terreno o cambio di destinazione d'uso permanente e siano contenute nell'indice fondiario di 0.10 mc/mq.
- 2. La realizzazione di avio superfici o campi di volo è consentita previo permesso di costruire ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espro-

priative). La richiesta di autorizzazione dei campi di volo deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive di cui alla legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi). A tal fine, alla richiesta di autorizzazione è allegato, oltre alla documentazione di rito, un atto dal quale risulta inequivocabilmente l'impegno alla non alterazione permanente dei luoghi ed al loro ripristino originario in caso di cessazione dell'attività mediante la rimozione di manufatti ed attrezzature.

3. I comuni con popolazione fino a ventimila abitanti possono autorizzare la realizzazione di una sola aviosuperficie o campo di volo.

Art. 4

Uso delle aviosuperfici occasionali

- 1. Nel rispetto della normativa statale vigente, per l'uso delle aviosuperfici occasionali:
- a) non è necessaria la figura del gestore, la segnaletica e l'assistenza antincendio;
- i voli sono ammessi nel territorio nazionale senza scali intermedi in territori di altro Stato;
- c) se le aviosuperfici occasionali sono ubicate su un'area di proprietà privata, il loro utilizzo è subordinato al consenso del proprietario dell'area; se le avio-superfici occasionali sono ubicate su un'area di proprietà dello Stato o di enti pubblici, l'uso è subordinato al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorità amministrativa.
- 2. Il pilota è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente.
- 3. In caso di trasporto sanitario d'urgenza, di soccorso di emergenza, di operazioni di salvataggio, evacuazione o antincendio, le aviosuperfici sono sempre e prioritariamente utilizzabili e non è necessaria la preventiva comunicazione alla direzione aeroportuale e all'autorità di pubblica sicurezza territorialmente competenti.

Art. 5

Attività del volo

1. Nel rispetto della normativa statale vigente, le aviosuperfici ed i campi di volo possono essere utilizzati quali base per l'attività di volo sportivo, da diporto, di lavoro aereo e di pubblica utilità.

Art. 6

Norma finanziaria

1. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).